

CONVENZIONE FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

e

.....

PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI DOTTORATO PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN

.....

XXXVIII CICLO (A.A. 2022/2023)

VISTO l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

VISTA la Legge 30 novembre 1989, n. 398 in materia di borse di studio universitarie;

VISTO il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2022, n. 247 recante "Incremento delle borse di dottorato" con il quale è rideterminato a decorrere dal 1° luglio 2022 l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

VISTO lo Statuto emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 26 settembre 2020, n. 239;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2021 ed entrato in vigore il 13 gennaio 2022, che ha novellato la normativa in materia di corsi di dottorato di ricerca e accreditamento delle sedi;

VISTO il Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con Decreto Rettorale 29 marzo 2022, rep. n. 294, prot. n. 153432 e s.m.i.;

CONSIDERATO che è interesse dell'Ente finanziatore contribuire a finanziare borse di studio per la frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in, istituito presso l'Università degli Studi di Brescia;

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, in seguito denominata "**Università**", C.F.98007650173 P.I. 01773710171, con sede legale in Brescia Piazza del Mercato n.15, cap.25125, PEC: ammcentr@cert.unibs.it, rappresentata dal Rettore Prof. Maurizio Tira, nato a Cremona il 09/07/1961, per la sua carica domiciliato presso l'Università, Piazza del Mercato, n.15 Brescia;

E

....., in seguito denominato "**Finanziatore**", C.F. e P.IVA, REA, con sede legale in, via, PEC:, Rappresentata da, nella persona di, nato a, il, domiciliato per la carica presso

di seguito definite congiuntamente "**Parti**"

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Attivazione di posto ordinario per cittadini comunitari e non comunitari / di posto riservato a laureati in università estere (*cancellare nel testo definitivo l'opzione che non interessa*) di Dottorato di Ricerca

1.1 L'Università, sede amministrativa del corso di Dottorato di Ricerca in premessa, si impegna ad attivare n. posto in aggiunta a quelli attivati dall'Università con proprie risorse. Il posto del Dottorato di Ricerca suddetto è messo a concorso unitamente a quelli attivati dall'Università con proprie risorse, con le modalità stabilite nel bando, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia.

La borsa di dottorato sarà vincolata allo svolgimento di un tema di ricerca avente ad oggetto: ”. [*inserire il tema solo se espressamente previsto*]

1.2 L'Università provvederà altresì ad erogare la borsa di studio alla/al candidata/o che risulterà assegnatario del suddetto posto aggiuntivo secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia.

1.3 La/il dottoranda/o assegnataria/o della borsa (d'ora in avanti, “**Dottoranda/o Borsista**”) svolgerà l'attività prevalentemente presso il Dipartimento di con sede a Brescia via, sede amministrativa del corso.

L'Università mantiene la responsabilità della formazione della/del Dottoranda/o Borsista che fruisce della borsa erogata dal Finanziatore, fermo restando che l'attività formativa verrà concordata tra le parti.

Al fine di sviluppare l'attività di ricerca, la/il Dottoranda/o Borsista potrà utilizzare – previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso del dottorato - le strutture del Finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati.

L'attività svolta presso il Finanziatore dovrà essere preceduta dalla predisposizione di un piano di Ricerca approvato dal Collegio dei docenti.

Art. 2 - Finanziamento della borsa di studio

2.1 Il Finanziatore mette a disposizione dell'Università, per l'erogazione della borsa di studio spettante alla/al Dottoranda/o Borsista, la somma complessiva di **€ 64.984,98** comprensiva degli oneri di legge e della quota pari al 10% della borsa a decorrere dalla prima annualità finalizzata alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista.

La quota totale è pertanto così ripartita:

I annualità a.a. 2021/2022 pari a € **21.661,66** lordo amministrazione (comprensivo del 10%)

II annualità a.a. 2022/2023 pari a € **21.661,66** lordo amministrazione (comprensivo del 10%)

III annualità a.a. 2023/2024 pari a € **21.661,66** lordo amministrazione (comprensivo del 10%) *

***Nota:** *Fatti salvi gli aumenti dell'importo della borsa di studio e/o del contributo INPS per disposizioni di Legge o provvedimenti del competente Ministero*

In aggiunta a tale somma il Finanziatore verserà per ciascuna annualità:

a) eventuali maggiorazioni nella percentuale del 50% determinata per il presente ciclo (ciclo XXXVIII) in proporzione ed in relazione ai periodi autorizzati dal Collegio docenti di soggiorno all'estero della/del Dottoranda/o Borsista – per un periodo non superiore a 12 mesi (per un totale massimo di **€ 10.018,68**). Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela di tesi con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia;

b) eventuali incrementi dell'importo della borsa di studio dovuti a norme di legge, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizione di natura fiscale o previdenziale.

Gli importi di cui alla lettera a) e b) saranno versati dal Finanziatore entro 30 giorni della documentata richiesta dell'Università.

2.2 Le somme di cui ai precedenti commi saranno versate come segue: *(cancellare nel testo definitivo l'opzione che non interessa)*

opzione 1

- l'importo totale di **€ 64.984,98** (importo borsa pari **€ 60.112,08** oltre all' importo dei contributi per l'attività di ricerca del dottorando pari **€ 4.872,90**), **al momento della sottoscrizione di questa convenzione** (in seguito, "Convenzione");

- eventuali maggiorazioni per automatico adeguamento a variazione delle borse ministeriali e per periodi di formazione all'estero entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni da parte dell'Università.

opzione 2

- l'importo totale di **€ 64.984,98** (importo borsa pari **€ 60.112,08** oltre all' importo dei contributi per l'attività di ricerca del dottorando pari **€ 4.872,90**), **in quote annuali di importo pari a quelli indicati al comma 1 del presente articolo. La prima quota sarà versata al momento della sottoscrizione della presente convenzione, mentre le restanti quote saranno versate entro il 30 novembre 2023 e il 30 novembre 2024.** In questo caso il Finanziatore è tenuto a costituire una cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Università con il presente atto. La cauzione è allegata al presente atto e, su richiesta del finanziatore, sarà progressivamente svincolata, dopo il pagamento di ciascuna quota della somma garantita, in relazione all'importo versato all'Università.

2.3 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la borsa finanziata non venga assegnata nell'ambito della graduatoria del concorso di ammissione per il XXXVIII ciclo, l'Università proporrà lo slittamento della stessa al ciclo successivo. Tale slittamento sarà formalizzato con nuova convenzione dietro conferma del Finanziatore. Nel caso in cui il Finanziatore non intendesse procedere allo slittamento, la somma versata verrà restituita al Finanziatore entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Finanziatore.

2.4 Qualora si verifichi la rinuncia al godimento della borsa durante il corso, le somme residue del finanziamento già corrisposto dal Finanziatore saranno allo stesso restituite.

2.5 Il versamento degli importi come sopra determinati dovrà essere effettuato attraverso il sistema denominato PagoPA dell'Università, mediante avviso di pagamento che sarà trasmesso dalla Segreteria amministrativa competente dell'Università.

Art. 3 - Proprietà dei risultati

3.1 Le Parti si riservano di volta in volta, con separati atti o nelle comunicazioni di invenzione, di definire, con riferimento ad eventuali risultati che deriveranno dalle attività condotte dalla/dal Dottoranda/o Borsista, le percentuali di titolarità della proprietà, garantendo comunque alla/al Dottoranda/o Borsista i diritti ad esso spettanti sulla base dei regolamenti interni dell'Università in materia di proprietà dei risultati delle ricerche.

3.2 L'Università si impegna a garantire la confidenzialità dei risultati della ricerca per il tempo strettamente necessario per il compimento di eventuali formalità di protezione che richiedano o presuppongano la non pubblicazione degli stessi. È esclusa, in ogni caso, la confidenzialità sull'elaborato finale della/del Dottoranda/o Borsista, salvo l'eventuale stralcio o l'eventuale segretazione di parti dell'elaborato stesso che possano contenere informazioni che, per la natura o la finalità, siano destinate a rimanere confidenziali. Tutte le pubblicazioni scientifiche derivanti dall'attività della/del Dottoranda/o Borsista dovranno contenere un riferimento al Finanziatore.

3.3. L'utilizzo di eventuali invenzioni realizzate nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione e di cui sia titolare o co-titolare l'Università saranno disciplinate con appositi e separati, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di proprietà intellettuale e delle norme in materia di procedimento amministrativo.

Art.4 - Tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e riservatezza

4.1 Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, si conviene che la/il Dottoranda/o Borsista, durante lo svolgimento dell'attività presso le sedi del Finanziatore, è equiparato al lavoratore ed è quindi tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 20 del citato decreto e dei regolamenti e disposizioni interne in materia di sicurezza e prevenzione definiti della struttura ospitante.

Il Finanziatore è tenuto ad applicare alla/al Dottoranda/o Borsista le misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D. L.gs n. 81/2008 s.m.i.

4.2 La/il Dottoranda/o Borsista è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

5.1 L'Università è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (*General Data Protection Regulation*, a seguire: GDPR), verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, comunque, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14.

5.2 Titolari autonomi del trattamento dei dati sono il Responsabile Protezione Dati (RPD o *Data Protection Officer* - DPO) tempo per tempo nominato per i Finanziatori e, per l'Università il DPO previsto per quest'ultima dal Legale Rappresentante, secondo quanto indicato <https://www.unibs.it/privacy>.

Art. 6 – Durata

6.1 La Convenzione ha efficacia dalla data di stipula.

6.2 La Convenzione ha la durata di tre anni accademici corrispondenti alla durata del corso e comunque terminerà contestualmente con il termine della borsa di dottorato per la quale la Convenzione è stata stipulata.

Art. 7 – Controversie

7.1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla Convenzione.

7.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della Convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Brescia.

Art. 8 – Bollo e Registrazione

La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della parte che richiede la registrazione, con il pagamento dell'imposta in misura fissa. La convenzione è inoltre soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale

dall'Università degli Studi di Brescia, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12.01.2017. Il Finanziatore si impegna a corrispondere all'Università, dopo la sottoscrizione del presente contratto, un importo pari alla metà dell'imposta dovuta.

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non specificato nella Convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per l'Università degli Studi di Brescia Il Magnifico Rettore Prof. Maurizio Tira	Per il Finanziatore
_____	_____
_____	_____

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo. n.82/2005 e s.m.i.).

Il presente contratto - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell'ultimo firmatario.